



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



**AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DIRETTA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI OSPITANTI, SIA PUBBLICI, SIA PRIVATI, PER L'ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ORIENTAMENTO, CONSULENZA E INFORMAZIONE NONCHÉ PROMOZIONE E ATTIVAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE E PERCORSI FORMATIVI INTEGRATIVI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E PER LA CREAZIONE DI IMPRESA PREVISTI NEL PROGRAMMA PON INCLUSIONE SIA/REI
(Cod. B.2.b - B.2.c - B.3.a). CUP I59G17000260001**

Premesso che:

- la Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto n. 229 del 03.08.2016, ha adottato l'Avviso Pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti a valere sul PON Inclusione F.S.E. 2014-2020;
- con Decreto Ministeriale n. 256 del 03.10.2016, è stata ammessa la proposta progettuale del Comune di Salerno capofila dell'Ambito S05, approvata con Decreti Direttoriali n. 11/2017 e n. 64/2017, per un finanziamento triennale di € 2.530.956,93, Codice locale progetto AV3-2016-CAM_54, CUP I59G17000260001;

Considerato che, le attività erogate sul territorio dell'Ambito S5, risulteranno così articolate:

B3a: Orientamento, consulenza e informazione;

B2b: Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;

B2c: Percorsi formativi integrativi.

Tutto quanto premesso e considerato,

SI RENDE NOTO

VISTI:

- il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, GDPR, regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali;
- il Decreto Legislativo del 11 aprile 2006 n. 198 in materia di pari opportunità nel trattamento tra uomini e donne;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.M. del 17 ottobre 2017 e ss.mm.ii.;
- la Legge 8 novembre 1991 n. 381 e ss.mm.ii.;
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.;
- la delibera di Giunta regionale n. 103 del 20.02.2018 – Nuove linee guida in materia di



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



tirocini formativi e di orientamento - approvate in sede di conferenza stato-regioni nella seduta del 25 maggio 2017 ed approvazione dello schema di regolamento "modifiche agli articolo da 25 a 29 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n° 9";

- accordo Stato-Regioni sulle linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione del 22/01/2015;

DECRETA

l'indizione di una selezione pubblica per la presentazione di manifestazioni di interesse diretta all'individuazione di Soggetti Ospitanti, sia pubblici, sia privati, per l'attivazione di **n.103 "B2b Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione"**

I Soggetti Ospitanti pubblici o privati che manifesteranno il proprio interesse per uno o più tirocinanti non saranno obbligati all'attivazione del tirocinio e non saranno obbligati all'assunzione del tirocinante che concluderà positivamente il proprio percorso.

Inoltre, essendo una selezione pubblica incentrata sull'inclusione sociale, prima di effettuare e concludere l'attività di matching tra il candidato/soggetto svantaggiato e Soggetto Ospitante (ordine cronologico e mansione/profilo professionale richiesto) si effettuerà una verifica con il candidato/soggetto svantaggiato se per motivi personali inerenti al proprio svantaggio ritenga di non potersi recare presso il Soggetto Ospitante con cui è stato associato. In caso di diniego, il candidato/soggetto svantaggiato dovrà fornire al Soggetto Promotore una dichiarazione con rispettiva motivazione/giustificazione e richiesta di matching con un'ulteriore Soggetto Ospitante.

Prima di ogni attivazione di tirocinio, ciascun Soggetto Ospitante dovrà confermare e possedere i requisiti richiesti dal presente Avviso e per quanto dichiarato all'atto della manifestazione di interesse. L'attivazione del tirocinio o la stessa graduatoria non daranno diritto o precedenza a nessun'altra attivazione di tirocinio al di fuori del presente Avviso.

Ogni attivazione di tirocinio rispetterà le normative nazionali e regionali vigenti in materia di tirocini extracurricolari fatto salvo per il rapporto dipendenti/n. tirocini attivabili.

Art. 1 –REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al presente avviso le imprese individuali e societarie, le Cooperative Sociali e di produzione e lavoro (tipo A e tipo B), le Fondazioni, le Associazioni e i Soggetti che esercitano le professioni intellettuali che alla data di pubblicazione d e l presente Avviso sono attivi da almeno un anno, hanno la sede e/o almeno una sua unità locale, allocata sul territorio dell'Ambito S5 (Salerno e Pellezzano) e sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscritte nel registro della camera di commercio e/o negli specifici albi:
 - le associazioni di volontariato iscritte al Registro delle Associazioni di Volontariato della Regione Campania da almeno 6 mesi prima della data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico all'Albo dell'Azienda;



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



- le fondazioni con personalità giuridica, iscritte nel Registro delle persone giuridiche Regione Campania da almeno 6 mesi prima della data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico all'Albo dell'Azienda;
- b) aventi nella propria dotazione di organico la presenza di figure professionali qualificate adeguate a svolgere le funzioni di tutor;
- c) in regime di osservanza applicativa dei contratti collettivi nazionali e delle posizioni previdenziali per gli operatori in servizio ed essere in regola con la normativa vigente in materia di lavoro;
- d) non aver effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.
- e) non essere in nessuna delle condizioni ostative a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione indicate all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- f) non essere incorse in sanzioni relative all'adozione delle misure di sicurezza sul lavoro nell'ultimo biennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso pubblico;
- g) non aver accolto consecutivamente per più di 24 mesi complessivi più tirocini per lo stesso profilo professionale;
- h) non avvalersi di tirocinanti per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio;
- i) non aver realizzato più di un tirocinio con il medesimo tirocinante fatta salva la possibilità di proroga prevista dall'Accordo Stato-Regioni su richiamato.

Art. 2 - I DESTINATARI

I destinatari dei tirocini saranno selezionati con procedure di evidenza pubblica tra tutte le persone che si trovano in condizione di grave disagio sociale. I percettori di SIA / REI potranno accedere ai tirocini finanziati con fondi PON Inclusion/SIA-REI a seguito progetto individualizzato redatto dal servizio sociale. Per ogni utente tirocinante si procederà comunque ad elaborare un progetto personalizzato con specifico percorso di inserimento sociale.

È ammessa la partecipazione di un solo componente per nucleo familiare.

Art. 3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI TIROCINI

Gli abbinamenti tra aziende ospitanti e tirocinanti saranno effettuati di concerto tra gli enti promotori individuati e le Aziende ospitanti.

I beneficiari saranno assegnati di concerto con il soggetto ospitante e a seguito di presa in carico del servizio sociale e stesura della convenzione tra il soggetto promotore individuato e soggetto ospitante. L'attività di tirocinio viene avviata dall'azienda ospitante entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di inserimento nell'elenco delle aziende accreditate a



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



svolgere tirocini, trasmesso via PEC dal competente ente promotore.

La convenzione di tirocinio non costituisce motivo per la instaurazione di rapporto di lavoro con il soggetto ospitante, pertanto al termine del progetto e del periodo indicato nella convenzione, il rapporto tra il soggetto ospitante ed i soggetti beneficiari si conclude automaticamente.

Qualora il tirocinante rinunci alla partecipazione al progetto e/o non è più in possesso dei requisiti di ammissione si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Qualora l'azienda ospitante dichiara la propria indisponibilità a proseguire l'attività per giustificati motivi, il tirocinio e l'erogazione del contributo vengono sospesi. Il tirocinio potrà essere attivato, per il periodo residuo, con altro organismo.

Art. 4 - DURATA DEI TIROCINI

Il tirocinio avrà di norma una durata media di sei mesi.

Al termine del periodo sarà effettuata una valutazione sul percorso effettuato.

Art. 5 - ORARI

1. Il monte orario settimanale varia da un minimo di 20 a un massimo di 30 ore settimanali.
2. L'orario di tirocinio viene indicato nella convenzione in relazione al progetto in corso.
3. L'orario giornaliero non può superare l'orario previsto dal CCNL della figura professionale di riferimento.

La distribuzione settimanale dell'orario sarà definita dall'azienda in accordo con gli interessati e con gli operatori dell'Ente promotore.

Per ogni utente verrà predisposto dal soggetto promotore un registro-presenze mensile su cui verrà registrato giornalmente l'orario di entrata e di uscita, nonché le eventuali assenze e controfirmato per convalida dal responsabile aziendale e/o tutor aziendale. Copia di tale prospetto, al termine di ogni mese, sarà trasmesso al soggetto promotore.

Art. 6 - SCHEMA DI CONVENZIONE

Fra soggetto proponente (Ambito Sociale S5), soggetto promotore (ApL di riferimento) e soggetto ospitante (Azienda) viene stipulata una Convenzione nella quale sono indicati i compiti di ciascun contraente con riferimento al progetto di tirocinio.

Art. 7 - IL PROGETTO INDIVIDUALE

Il tirocinio viene in ogni caso avviato tramite la stipula della convenzione tra Agenzia per il Lavoro, Ambito Sociale S5, il soggetto ospitante e il cittadino destinatario sulla base dello specifico progetto individuale di presa in carico, predisposto dal Servizio Sociale in collaborazione con l'Ente promotore.

Esso verrà condiviso con l'utente. Sulla base delle caratteristiche del soggetto svantaggiato l'Ente promotore provvederà ad individuare nell'ambito dei soggetti ospitanti la risorsa di inserimento più idonea alle caratteristiche personali del soggetto e maggiormente rispondente alle esigenze



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



progettuali.

Nel rispetto delle finalità generali e degli adempimenti di legge e del presente regolamento, i singoli progetti di tirocini vengono attivati sulla base delle proposte presentate dalle sedi ospitanti.

Art. 8 - TUTORAGGIO

L'Ambito Sociale S5 individuato l'Ente promotore nominerà un tutor che:

- collabora alla stesura del progetto di tirocinio;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto;
- acquisisce dal beneficiario informazioni in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa.
- sovrintende all'attività di tirocinio.

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del progetto di tirocinio sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto. Ogni tutor può accompagnare non più di tre tirocinanti contemporaneamente, oppure un solo tirocinante se disabile.

Il tutor del soggetto ospitante:

- favorisce l'inserimento socio-lavorativo del beneficiario del tirocinio;
- promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata del progetto;
- accompagna e supervisiona il percorso del beneficiario;

Art. 9 - RUOLI E COMPITI DEI SOGGETTI OSPITANTI

L'Organismo Ospitante si impegna a:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e con il soggetto proponente e definire, in collaborazione con gli stessi, il progetto formativo;
- garantire un corretto ed efficace svolgimento del tirocinio pratico formativo;
- designare un tutor con funzioni di inserimento ed affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche individuato tra i propri collaboratori in possesso di competenze professionali adeguate, esperienze e capacità coerenti con il progetto formativo individuale;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, le strumentazioni, gli equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate.
- non impiegare il tirocinante nello svolgimento di attività che non richiedano un preventivo periodo formativo, abilità e conoscenze specifiche;



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



- non utilizzare il tirocinante per sostituire lavoratori con contratti a termine, personale nei periodi di malattia, maternità o ferie ovvero per ricoprire ruoli funzionali alla propria organizzazione.
- ad ottenere preliminarmente, per l'inserimento dei disabili, parere favorevole da parte del medico competente, di cui al D.Lgs 81/2008, in relazione alle caratteristiche della persona disabile e del contesto operativo di svolgimento del tirocinio;
- segnalare tempestivamente all'Ente Promotore ApL eventuali difformità o problemi verificatesi nel corso dell'attività;
- comunicare all'Ente Promotore l'impossibilità ad ospitare il tirocinante individuato qualora nei sei mesi precedenti l'attivazione del tirocinio sono stati posti in essere con lo stesso rapporti di lavoro, anche in apprendistato, e/o altra esperienza di formazione in contesto lavorativo comunque denominata, compresi i tirocini curriculari (ad eccezione delle collaborazioni occasionali di durata complessiva non superiore a 30 giorni lavorativi e delle prestazioni da lavoro occasionale e accessorio);
- tenere aggiornato quotidianamente il registro presenze del tirocinante;
- compilare, alla fine del tirocinio, la scheda di valutazione da inviare all'Ente Promotore;
- ad effettuare la comunicazione obbligatoria, per via telematica, dell'avvio di tirocinio;
- a trasmettere congiuntamente alla comunicazione obbligatoria, le convenzioni e i progetti formativi.

In caso di inadempimento non sanabile degli obblighi previsti nella convenzione e nel progetto formativo, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per il periodo di un anno dall'accertamento ed è tenuto al rimborso degli incentivi eventualmente corrisposti.

Art. 10 - COSTI ASSICURATIVI E INDENNITA' AI TIROCINANTI

I Costi per assicurare i tirocinanti, così come previsto dalla legge (presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice) sono a carico del progetto.

Le indennità di tirocinio sono a carico del soggetto proponente, Ambito Sociale S5, per il tramite dell'ente promotore di riferimento

Art. 11 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

L'istanza di partecipazione corredata dalla proposta di tirocinio candidate dai soggetti ospitanti, da redigersi sugli appositi modelli di seguito allegati al presente bando, deve pervenire, via Pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.salerno.it, entro e non oltre le ore 14.00 del 30/07/2021.

La procedura di accreditamento resterà comunque aperta anche dopo questo primo termine di scadenza. L'albo sarà costantemente aggiornato con cadenza mensile.

È escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione.

L'istanza presentata dall'Organismo Ospitante, deve contenere la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da valido documento di identità

del medesimo rappresentante legale dell'impresa o della cooperativa e completa di tutte le informazioni relative alla proposta di tirocinio.

Attenzione particolare deve essere data nel rappresentare in modo chiaro e univoco, l'attività in cui si intende formare il tirocinante e gli ulteriori eventuali incentivi da mettere a disposizione (ad esempio, prolungamento del tirocinio con oneri a carico della sede ospitante al termine della sperimentazione oggetto del presente avviso pubblico, forme di integrazione economica, buoni pasto, altro) del tirocinante.

Art. 12 - INSERIMENTO NELL'ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI A OSPITARE TIROCINI-CRITERI DI FORMAZIONE DELL'ELENCO

Ai fini dell'inserimento nell'albo dei soggetti accreditati a ospitare tirocini, il Direttore dell'Ambito Sociale S5 nominerà apposita commissione per la valutazione delle istanze.

Detta commissione valuterà altresì le proposte di tirocinio dei soggetti ammessi e la parte relativa a "eventuali e ulteriori incentivi che si intendono mettere a disposizione del/i tirocinante/i" avendo a disposizione la seguente tabella:

SOGGETTI OSPITANTI PUBBLICI E PRIVATI	
Requisiti specifici obbligatori di ammissione	
Specifiche del tirocinio	
Definizione di tirocinio	Il tirocinio extracurricolare consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato. Rappresenta uno strumento per acquisire o rafforzare le competenze professionali e per arricchire il proprio curriculum vitae, favorendo l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
Compiti del tirocinante	<p>Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente formativo; • seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; • rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative al soggetto ospitante di cui viene a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; • se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio; • partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.
Limiti numerici di ospitalità	Nel rispetto dell'Accordo tra Governo e Regioni 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione" sono esclusi dai limiti numerici di ospitalità così come indicati al paragrafo 9 delle Linee guida del 24 gennaio 2013 con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili all'interno della medesima unità operativa.
Durata del tirocinio	<p>6 mesi. Massimo 140 ore mensili.</p> <p>Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o per malattia od infortunio di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno</p>

	<p>15 giorni. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. Il tirocinante come il Soggetto Ospitante può interrompere in qualsiasi momento il percorso formativo con una reale motivazione.</p> <p>Il tirocinante come il Soggetto Ospitante può interrompere in qualsiasi momento il percorso formativo con una reale motivazione.</p>
Indennità di partecipazione	<p>500 € mensili lordi (l'indennità di partecipazione per i 6 mesi, quindi 3.000 € è a carico del Soggetto Promotore)</p> <p>L'indennità sarà erogata per intero a fronte di una partecipazione minima del 70% del monte orario mensile previsto dal progetto formativo. Qualora la partecipazione sia inferiore, l'indennità verrà ridotta proporzionalmente</p>
Polizze assicurative e formazione obbligatoria	<p>Sono a carico del progetto i costi relativi alle coperture assicurative (INAIL e RCO/RCT) e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, dove si dovrà fornire obbligatoriamente al tirocinante una formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro della durata di 4, 8 o 12 ore a seconda del settore di attività al quale appartiene l'azienda ed a seconda della fascia di rischio, basso, medio o alto, nella quale è inserita l'attività dell'azienda medesima.</p>
Limiti nell'utilizzo dei tirocini	<p>Il tirocinante non può essere destinato allo svolgimento di attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti dal piano formativo né impegnato in attività lavorative per le quali non è necessario un periodo formativo.</p> <p>Il tirocinante può essere adibito a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso è ad esso fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza e nel rispetto totale delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Il Soggetto Ospitante non può attivare tirocini per sostituire il personale che si trova in malattia, infortunio, maternità o ferie, né per far fronte a periodi di più intensa attività stagionale, laddove ordinariamente ricorrerebbe all'assunzione di lavoratori con contratto a termine, né per ricoprire ruoli necessari alla sua organizzazione aziendale.</p> <p>Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di prestazione di servizi con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.</p> <p>Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore, nei 180 giorni precedenti l'attivazione.</p> <p>Fermo restando le disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, l'orario di attività del tirocinante non può eccedere quello previsto dal contratto collettivo applicabile al soggetto ospitante e si svolge in fascia diurna, a meno che la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di inserimento non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale (6.00/23.00). È viceversa del tutto vietata l'attività formativa in fascia notturna, intendendo per tale quella definita dal contratto collettivo di riferimento.</p>
Tutorato	<p>Il tutor del tirocinante è individuato dall'azienda ospitante tra i soggetti dotati di adeguate esperienze e competenze professionali, coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo, per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Oltre allo stesso datore di lavoro, il tutor può essere un suo lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno dodici mesi, oppure un socio lavoratore.</p> <p>Ogni tutor del tirocinante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti e svolge le seguenti</p>

	<p>funzioni:</p> <p>a) favorire l’inserimento del tirocinante, coordinandone l’attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, costituendone inoltre il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;</p> <p>b) promuovere l’acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell’organizzazione del soggetto ospitante;</p> <p>c) tenere e aggiornare, sotto la propria responsabilità e per l’intera durata del tirocinio, la documentazione ad esso relativa, con particolare riferimento al registro delle presenze e al diario delle attività formative, di cui non è richiesta vidimazione;</p> <p>d) attestare la regolarità dell’attività svolta dal tirocinante;</p> <p>e) collaborare attivamente alla composizione del Dossier individuale e alla predisposizione dell’attestazione finale.</p> <p>In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.</p> <p>Il tutor del tirocinante collabora per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento, per garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero processo, nonché per garantire il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante.</p>
Documenti obbligatori	
<p>Documenti obbligatori da allegare alla candidatura (pena esclusione)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documento di riconoscimento e codice fiscale in corso di validità del Legale Rappresentante. 2. Documento di riconoscimento e codice fiscale in corso di validità del Tutor scelto del Soggetto Ospitante e specifica di ruolo e mansione. 3. Visura camerale aggiornata (solo per i soggetti ospitanti privati). 4. Autocertificazione e manifestazione di interesse per il possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e del presente Avviso.

Art. 13 - Modalità e termini di candidatura

Ogni Soggetto Ospitante prima di candidarsi dichiara di aver preso visione del presente Avviso e di accettarne integralmente e senza riserva alcuna le condizioni in esso contenute, dove deve produrre, pena esclusione, tutta la specifica documentazione di candidatura richiesta, redatta in lingua italiana e ove richiesto debitamente firmata in maniera leggibile.

Il candidato potrà candidarsi unicamente, pena esclusione, con l’invio di tutta la documentazione a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.salerno.it, dichiarando il possesso dei requisiti generali illustrati all’art. 1 del presente Avviso e specifici allegando i documenti richiesti come illustrati all’art. 12 del presente Avviso:

Documenti obbligatori da allegare alla candidatura (pena esclusione).

Ogni soggetto ospitante pubblico o privato, pena esclusione, potrà manifestare il proprio interesse una sola volta.

L’invio delle manifestazioni di interesse dovrà avvenire **entro e non oltre le ore 14.00 del 30/07/2021** (farà fede l’ora e data della PEC).

Non sono ammesse altre forme di invio delle manifestazioni di interesse del presente Avviso.

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, per qualsiasi motivo, compresi cause di forza maggiore o fattori terzi, perverranno con modalità difformi rispetto a quelle sopraindicate e/o al di fuori del predetto termine di invio e/o prive della documentazione richiesta.

Pertanto, la mancata domanda di candidatura nei termini e secondo le modalità sopraindicate comporterà la non ammissione/esclusione del Soggetto Ospitante dalla procedura selettiva.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



ambito
Salerno 5

Tutti i requisiti generali e specifici saranno dichiarati e autocertificati da ogni singolo Soggetto Ospitante utilizzando l'apposita modulistica predisposta per il presente Avviso, ove ci si riserva di appurare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso sarà escluso dalla selezione, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.